COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 392 def.
Bruxelles, 20.09.1994

94/ 0211 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente la modifica dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo in materia di pesca con la Groenlandia è stato automaticamente prorogato di un ulteriore periodo di sei anni, fino al 31 gennaio 2001, dal momento che nessuna delle parti lo ha denunciato nove mesi prima della data di scadenza, il 31 gennaio 1995.

Questo accordo non è stato pienamente soddisfacente per i pescatori comunitari in quanto il tasso di utilizzazione delle possibilità di pesca previste nel quadro del secondo protocollo è stato molto basso, a causa in alcuni casi della mancata disponibilità di risorse e in altri dello scarso interesse mostrato dai pescatori comunitari.

Al fine di migliorare il rapporto costo/benefici di questo accordo, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, oltre ad un miglioramento diretto delle possibilità di pesca, l'inserimento di elementi propri degli accordi di seconda generazione, in particolare associazioni temporanee di imprese e altri tipi di associazioni.

Nel corso dei negoziati con la Groenlandia entrambe le parti hanno individuato il proprio interesse nell'esplorazione del potenziale esistente per quanto riguarda nuove attività di pesca e altri tipi di cooperazione. Le società miste e le associazioni temporanee di imprese sono state quindi considerate il modo migliore di sviluppare nuovi settori di cooperazione.

Per l'inserimento nel terzo protocollo di società miste e di associazioni temporanee di imprese occorre avere una base giuridica. Di conseguenza è necessaria una modifica dell'accordo del 1985.

La Commissione invita pertanto il Consiglio ad adottare la presente decisione.

PROPOSTA
DI
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente la modifica dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la propsta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'accordo in materia di pesca tra la Comunità europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia dall'altro, concluso il 13 marzo 1984[1], scade il 31 gennaio 1995;

considerando che a norma dell'articolo 15, in mancanza di denuncia da una delle parti, l'accordo rimane in vigore per un ulteriore periodo di sei anni;

considerando che si sono svolti dei negoziati al fine di modificare l'accordo in modo da includervi disposizioni intese a promuovere la costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste nel settore della pesca tra armatori comunitari e imprese della Groenlandia;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo in materia di pesca,

DECIDE:

Articolo 1

E' approvato a nome della Comunità europea l'accordo in forma di scambio di lettere concernente una modifica dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Per il Consiglio
Il Presidente

[1] G. U. n. L 29, 1. 2. 1985, p. 8.

ACCORDO

In forma di scambio di lettere concernente una modifica dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

A.

Lettera del governo della Danimarca e del governo locale della Groenlandia

Signor.....,

In riferimento al verbale concordato delle conclusioni dei negoziati sulla pesca tra la Comunità europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, svoltisi a Copenhagen dal 29 giugno al 1° luglio 1994 e in particolare alla modifica del presente accordo in materia di pesca intesa ad includervi le associazioni temporanee di imprese e le società miste, mi pregio informarLa che il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia sono disposti a modificare l'accordo suddetto aggiungendovi l'articolo seguente:

"Articolo 8a.

Le parti contraenti promuovono la costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste nel settore della pesca tra armatori comunitari e imprese della Groenlandia.

La Groenlandia concede a tali associazioni temporanee di imprese e società miste costituite ai fini dello sfruttamento delle risorse alieutiche le autorizzazioni necessarie per operare nella sua zona di pesca".

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su tale modifica.

Voglia gradire, Signor ...., i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Danimarca
ed il governo locale della Groenlandia

B.

Lettera della Comunità europea

Signor....,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

"Signor.....,

In riferimento al verbale concordato delle conclusioni dei negoziati sulla pesca tra la Comunità europea; da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, svoltisi a Copenhagen dal 29 giugno al 1° luglio 1994 e in particolare alla modifica del presente accordo in materia di pesca intesa ad includervi le associazioni temporanee di imprese e le società miste, mi pregio informarLa che il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia sono disposti a modificare l'accordo suddetto aggiungendovi l'articolo seguente:

"Articolo 8a.

Le parti contraenti promuovono la costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste nel settore della pesca tra armatori comunitari e imprese della Groenlandia.

La Groenlandia concede a tali associazioni temporanee di imprese e società miste costituite ai fini dello sfruttamento delle risorse alieutiche le autorizzazioni necessarie per operare nella sua zona di pesca".

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su tale modifica."

Posso confermarLe l'accordo della Comunità europea su questa modifica dell'accordo in materia di pesca.

Voglia gradire, Signor...., i sensi della mia più alta consideraione.

A nome del
Consiglio dell'Unione europea

ISSN 0254-150

COM(94) 392 def

DOCUMENT

IT 0

N. di catalogo : CB-CO-94-413-IT-(

ISBN 92-77-80623-(

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo